

VERBALE DI ACCORDO

Addì; 15 Aprile 1970

t r a

la Ditta "SERMILU" rappresentata dal Sig. PARMEGGIANI GUGLIELMO assistito dal Dott. G. BALDINI dell'A.P.I. di Modena

e

la FILTEA-CGIL, rappresentata dalla Sig.ra PIERA REBECCHI e i Sigg. GINO TORLAI e WILLIAM SELMI,

è la FILTA-CISL rappresentata dal Sig. OTTAVIO TRENTI e dal Sig. RONCHETTI EUGENIO,

si è stipulato il presente accordo:

- 1) A decorrere dal 1° Aprile verrà corrisposta a tutti i dipendenti, una indennità di mancato cottimo pari all'8% della paga contrattuale, da computarsi su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
- 2) Tutti i dipendenti usufruiranno nella mattinata di una pausa retribuita di 15 minuti.
- 3) Al personale operaio, esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 gg. di calendario, verranno pagati per intero i 3 giorni di carenza. Verrà altresì corrisposta, a partire dal 16° giorno, una integrazione malattia pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 4) In caso di infortunio e a decorrere dal 6° giorno, verrà corrisposta ai dipendenti, operai e apprendisti, una integrazione dell'indennità temporanea pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 5) La Direzione riconosce ai propri dipendenti la facoltà di riunirsi in assemblee nell'azienda, con pagamenti di 4 ore annue e con la partecipazione alle assemblee anche dei dirigenti sindacali esterni. Detta facoltà potrà però essere esercitata solo allorchè l'azienda si trasferirà nel nuovo stabilimento.

Il presente accordo decorre dal 1.4.1970 e resta in vigore fino al 30.4.1971.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto entro un mese prima della scadenza.

Successivamente al 30.4.1971 l'accordo, anche se denunciato da una delle parti contraenti, resterà in vigore fino alla stipulazione di un nuovo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme)